



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno ventisette del mese di settembre duemilasette

**IL GIUDICE MONOCRATICO
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE PENALE FERIALE
Dr.ssa Olga MIGNOLO**

con la presenza del Procuratore della Repubblica
V.P.O. GIGLIOFIORITO
con l'assistenza del Cancelliere Daniela LO FRANCO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado

contro:

-----, nato a -----, lib. cont., ed
ivi elett. dom. in ----- c/o lo studio del dif. Avv.
Antonio Maria La Scala, di fid., assente sost. con delega
dall'Avv. F. Morelli;

IMPUTATO:

(v. fg. all.)

Conclusioni delle parti: Il P.M.: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; **la Difesa:** si associa alla richiesta del P.M..

N. 2228/06 REG. GEN.
N. 8129/05 R.G.P.M.
N. 1349/07 R. G. S.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il **23 NOV 2007**
COMUNICAZIONE AL P. G.
il _____
Appello o ricorso per cassazione
il _____
Trasmissione atti in Corte App./
Cass. Il _____
Notificato estratto al contumace
il _____
notificata il _____
SENTENZA IRREVOCABILE
il _____
Scheda per _____
redatta il _____
N. _____ Camp. Pen.
N. _____ Reg. Esec.
Procura Repubblica di Bari
Estratto Sentenza trasmessa
per _____
a _____
il _____
N. Rep. _____
N. _____ Mod.71 M.E.
Atti Giud. Del _____
Art. N. _____ Mod. 9
Camp. Civ. N. _____
Comunicazione ex art.27 reg.es.
cpp il _____

IMPUTATO :

in ordine al reato di cui all'art.220 1° e 2° comma, R.D. 16 marzo 1942, n.267 perché, quale titolare/Legale Rappresentante della omonima ditta dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari, non osservava gli obblighi impostigli dall'art.16 n.3 R.D. cit. in quanto dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa del fallimento e comunque dopo la richiesta del curatore - ometteva di ottemperare all'ordine di depositare tutti i bilanci e scritture contabili entro 24 ore.

In Bari, dal 12.05.1997, sino ad oggi

- 0 11/15 -

Fatto e diritto

A seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna, in data 2.7.06 il GIP in sede emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti di _____, titolare della omonima ditta dichiarata fallita con sentenza Tribunale Bari 12.5.1997, chiamato a rispondere del reato indicato in epigrafe.

All'udienza odierna, acquisito con il consenso delle parti l'intero fascicolo delle indagini, le parti concludevano come da verbale in atti.

Il Giudice decideva come da infrascritto dispositivo.

Le risultanze processuali non consentono di ravvisare una prova certa idonea a fondare una pronuncia di responsabilità del prevenuto.

Va innanzitutto rilevato che dalla relazione ex art.33 L.F. emerge non è stata rintracciata né la sede della ditta fallita né l'amministratore, oggi imputato.

Peraltro, il curatore non è mai riuscito a mettersi in contatto con il fallito in quanto irreperibile anche nella residenza dichiarata.

Tali circostanze fanno insorgere ragionevoli dubbi circa la conoscenza, da parte del _____ degli obblighi scaturenti dalla dichiarazione di fallimento _____ enunciati dall'art.16 e 49 R.D. 267/1942.

Non può ritenersi pertanto provata la sussistenza del reato di cui all'art.220 _____ essendo necessario a tal fine, come da giurisprudenza costante, l'accertamento della effettiva comunicazione al fallito della sentenza di fallimento onde stabilire, senza possibilità di equivoci, se la persona obbligata abbia effettivamente violato le norme che gli imponevano di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro le 24 ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e di non allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato.

Eventuali forme di notifica equipollenti a quella effettuata direttamente alla persona, pur rituali sul piano civilistico, non possono rilevare laddove alla conoscenza della sentenza sono collegati obblighi che rilevano in ambito penale, diversamente si cadrebbe in ipotesi di responsabilità oggettiva.

Si impone pertanto una pronuncia di assoluzione del prevenuto in ordine al

reato contestatogli.

P. Q. M.


Letto l'art.530 cpp, assolve dal reato ascrittogli
perché il fatto non sussiste.

Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Motivazione.

Bari, 27.9.07

Il Giudice

Dr. O. Mignolo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

707, via ... 7 NOV 07

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
(Dot. ... Ca Fusto)

